

n. 24 – 4 dicembre 2019

LA MOBILITA' DOPO LA LEGGE CONCRETEZZA

Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 56/2019 (c.d. Legge Concretezza) quali sono le novità sull'esperimento della mobilità prima di bandire un concorso pubblico?

La fonte normativa di riferimento in materia di mobilità è il D.Lgs. n. 165/2001 – Testo Unico del pubblico impiego - che all'art. 30 e agli artt. 34 e 34-bis prevede le operazioni obbligatorie di espletamento delle procedure di mobilità, propedeutiche all'assunzione di personale.

La mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, a seguito di domanda volontaria di trasferimento con assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Gli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, concernenti la gestione del personale in disponibilità, prevedono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica una serie di informazioni relative alla posizione per la quale si intende bandire il concorso pubblico, al fine di verificare la possibilità di attingere al personale in disponibilità, iscritto in appositi elenchi in quanto dichiarato in esubero da altre amministrazioni, ai fini delle riqualificazione professionale e di ricollocazione.

Prima di indire un concorso pubblico, ogni Amministrazione deve avviare l'iter per la mobilità obbligatoria e volontaria per coprire la posizione con personale dichiarato eccedente o già in servizio presso la PA. I tempi necessari previsti per tale esperimento sono di due mesi di mobilità obbligatoria e di un mese di mobilità volontaria.

Cosa è successo dopo il 7 luglio 2019 con l'entrata in vigore della Legge Concretezza n. 56/2019?

la Legge Concretezza, che reca norme transitorie al fine di *ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego e favorire il ricambio generazionale*, ridisegna le regole in materia di mobilità imponendo alla Pubblica Amministrazione tempi più stringenti prima di assumere nuovo personale dall'esterno.

Nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. L'applicazione di tale istituto diviene, quindi, una scelta discrezionale di ciascuna Amministrazione (art. 3, comma 8, legge n. 56/2019).

La mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 deve essere espletata entro il termine di 45 giorni (non più 60 giorni), decorso il quale è possibile procedere all'indizione del bando di concorso pubblico per le posizioni per quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale dalle liste di disponibilità (art. 3, comma 9, lettera b) punto 2) legge n. 56/2019).



Altra novità riguarda l'introduzione di una deroga al comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, che esclude le procedure *relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001* [...] dall'obbligo di attivare la procedura di mobilità per la verifica di personale in disponibilità previsto per le procedure concorsuali a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art. 3, comma 9 lettera a) n. 2 legge n. 56/2019).

Ci sembra doveroso dare contezza di una recente pronuncia della giustizia amministrativa sulla mobilità volontaria (seppure oggi facoltativa) in presenza di idonei in graduatorie vigenti.

È noto che il tema del previo esperimento della mobilità è stato oggetto di diverse pronunce, talune a favore della priorità della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie vigenti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, sentenza 19 giugno 2018, n. 3750, Corte di Cassazione – sezione lavoro – sentenza 18 maggio 2017, n. 12559), altre a favore della discrezionalità dell'Amministrazione rimettendo alla stessa la scelta di ricorrere alla mobilità al posto dello scorrimento delle graduatorie (cfr. Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia deliberazione n. 328/2017/PAR).

La recente sentenza del TAR Campania Napoli - sezione V - 3 ottobre 2019, n. 4720 ha statuito che non vi è l'obbligo di rinnovare la mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in presenza di graduatoria vigente poiché l'Amministrazione ha già esperito la procedura prima dell'indizione del concorso. Secondo giurisprudenza condivisa, la pronuncia precisa che *se è vero che la procedura di mobilità ha la precedenza sullo scorrimento della graduatoria concorsuale, atteso che con essa il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della Pubblica Amministrazione di appartenenza (cfr Consiglio di Stato – sezione III – 13 dicembre 2016, n. 5231), tuttavia, una volta esperita la suddetta procedura di mobilità, l'amministrazione non può obliterare l'uso dello scorrimento, tenendo nel debito rilievo il favor ordinamentale che assiste l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (cfr. Consiglio di Stato – sezione V – 23 agosto 2016, n. 3677 e 6 novembre 2015, n. 5078).*

L'attivazione di ulteriore mobilità volontaria prima dello scorrimento della graduatoria si risolverebbe in un appesantimento del procedimento mediante una *duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, già stato soddisfatto prima della decisione dell'Amministrazione di bandire il concorso pubblico, dovrebbe applicarsi anche successivamente, in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla evocata normativa circa l'obbligo della mobilità esterna (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 31 luglio 2012, n. 4329).*

Il Tribunale ha ritenuto che in presenza di una graduatoria valida *“non è configurabile in capo all'Ente l'obbligo di svolgere una nuova procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto il concorso è già stato espletato ed è stata approvata la graduatoria finale, cui non ha fatto tuttavia seguito l'adozione degli atti consequenziali.*

In conclusione, dopo l'entrata in vigore della Legge Concretezza nel triennio 2019-2021 le Amministrazioni non sono più obbligate ad espletare la mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prima di bandire un concorso pubblico e devono attendere 15 giorni in meno per la conclusione dei termini della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.